

1011514608

Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI
SEDE DI MILANO

20124 MILANO

VIA G. CARDANO 10
TEL. 88.471

PROT. N.
(DA INDICARE NELLA RISPOSTA)

991 03511

01AG091

Spettabile

ENEL - DPT

Sede distaccata di Milano

U.P.T. - RIT di Milano

Via Carducci n° 1/3

20123 MILANO MI

(Att.ne Sig. Rampinini)

OGGETTO:

**CENTRALE TERMoeLETRICA DI TAVAZZANO E MONTANASO
DEPOSITO OLI MINERALI - D.M. N° 15252 DEL 12 APRILE 1991.**

Vi trasmettiamo, per Vostra opportuna informazione, copia del D.M. 15252 del 12 aprile 1991, con il quale il Ministero Industria, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha autorizzato la riduzione di capacità del deposito oli minerali in oggetto, nonché l'installazione di alcuni serbatoi di servizio.

Distinti saluti.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI
SEDE DI MILANO

ENEL - DPT	2	AGO. 1991
RIT - ML		
Proto. dir. n°	10274	
8 C. GM		
8 A. MB		
8 C. MB	X	
8 C. TE		
8 C. TE 2		
ARCHIVIO		
COPIE	GM	

[Handwritten signatures and initials]

19891
1989
8/C

All. c.s.
SMQP: GIM, PMA, MB, PV, FEM/tv

Indirizzo Telegrafico: ENELTERMICI - MILANO - Tel. 321541 ENEL TN - Fax: 8876567 - Codice Fiscale 00811720000 - P. Italia IVA 20034061003 - ENEL - VIA G.B. MARTINI, 3 - ROMA

7.01.01.11.15.08


MODULARIO
I.C.A. 40

ENEL DCO MILANO
ALLEGATO CORRISPONDENZA
A 9108065 - A

5252



Deposito
di minerali



D. H. HA
di autorità
di esercizio

del Ministero del Commercio dell'Industria

sc. 2.7 2005

di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE

ENEL - DPT	BIT - MI
Progr. 2	
IC	X
CTE	
ARCHIVIO	

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1936, n. 61, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.M. 2 luglio 1955, n. 2469, con il quale è stato concesso alla Soc. Termoelettrica Italiana S.T.E.I. di installare nel Comune di Tavazzano con Villavesco (MI) - località Tavazzano - un deposito di oli minerali, per uso industriale, della capacità complessiva di mc. 2.920;

VISTI i DD.MM. 13 gennaio 1960, n. 4159, 6 aprile 1961, n. 4876, 1° settembre 1961, n. 5181, 3 marzo 1964, n. 6719, 24 aprile 1965, n. 7656, 13 novembre 1965, n. 8059, 1° giugno 1966, n. 8274 e 30 ottobre 1967, n. 6765, con i quali è stato concesso alla predetta Società di modificare la costituzione del proprio deposito e di ampliare la capacità dello stesso fino a mc. 124.311,80;

VISTI i DD.MM. 12 marzo 1970, n. 9518 e 1° febbraio 1971, n. 9821, con i quali è stato concesso alla S.T.E.I. di ridurre la capacità complessiva del deposito di che trattasi fino a mc. 124.161,80;

VISTO il D.M. 4 gennaio 1972, n. 10135, con il quale la concessione relativa al deposito di cui trattasi è stata intestata al nome dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL - Compartimento di Milano;

VISTO il D.M. 7 novembre 1977, n. 11436, con il quale la validità della concessione per l'esercizio del deposito è stata rinnovata fino al 2 luglio 1985;

VISTO il D.M. 12 dicembre 1980, n. 12242, con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad installare nell'ambito del proprio deposito un terminale di arrivo comprendente un pressostato, una trappola per scovoli, un serbatoio per olio da mc. 20 ed apparecchi ausiliari, al fine di ricevere olio combustibile proveniente, tramite un oleodotto del Ø di 10", dallo stabilimento di S. Nazza-ro dei Burgondi (PV) di cui è concessionaria la Soc. Raffineria del Po;

[Handwritten signature]

VISTO il D.M. n. 12476 del 4 marzo 1982, con il quale l'Ente è stato autorizzato a modificare la costituzione del proprio deposito e ad ampliare la capacità dello stesso a complessivi mc. 450.890,8;

VISTO il verbale relativo al collaudo del deposito effettuato dall'apposita Commissione interministeriale, dal quale risulta che la costituzione del deposito è diversa da quella prevista dal predetto decreto n. 12476;

VISTO il D.M. 14 giugno 1983, n. 12903, con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad esercire il deposito con la costituzione accertata in sede di collaudo;

VISTO il D.M. 15 maggio 1986, n. 13825, con il quale la validità della concessione relativa all'esercizio del deposito è stata rinnovata sino al 2 luglio 2005;

VISTO il D.M. 30 marzo 1987, n. 14123, con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad esercire il deposito con la costituzione accertata in sede di collaudo;

VISTO il D.M. 6 ottobre 1989 n. 14987, con il quale l'ENEL è stato autorizzato a modificare la costituzione del deposito e ad ampliare la capacità dello stesso a complessivi mc. 428.340,8;

VISTA la domanda del 4 maggio 1989, con la quale l'ENEL, nel far presente le motivazioni che sono alla base della domanda stessa, ha chiesto di essere autorizzata a ridurre la capacità del deposito mediante la demolizione di n. 9 serbatoi per complessivi mc. 52.774, nonché l'autorizzazione ad installare alcuni serbatoi di servizio;

CONSIDERATI i motivi addotti dalla Società a giustificazione della richiesta riduzione di capacità;

D E C R E T A :

Art. 1 - L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica "ENEL" titolare, in forza dei decreti ministeriali citati nelle premesse, della concessione relativa al deposito di oli minerali, per uso industriale, sito nel comune di Tavazzano con Villavesco (Milano), è autorizzato a ridurre la capacità del deposito stesso, nonché ad installare alcuni serbatoi di servizio.

A riduzione effettuata, il deposito risulterà così costituito:

n. 2 serb.net.f.t. da mc. 2.000	= mc. 4.000	per gasolio
n. 7 serb.net.f.t. da mc. 50.000	= mc. 350.000	per olio combustibile
n. 1 serb.net.f.t. da mc. 21.000	= mc. 21.000	per olio combustibile
n. 2 serb.net.f.t. da mc. 100	= mc. 200	per olio combustibile
n. 2 serb.net.f.t. da mc. 60	= mc. 120	per olio combustibile
n. 1 serb.net.f.t. da mc. 30	= mc. 30	per olio lubrificante
	mc. 45	di olio lubrificante in fusti
Totale	mc. 375.395	



Ministero dell'Industria e Commercio - Direzione Generale del Commercio e dell'Artigianato - Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO - Roma

Nel deposito sono, inoltre, installati i seguenti serbatoi di servizio:

n. 2	serb.met.f.t. da mc.	1	= mc.	2	per recupero spurghi
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	0,3	= mc.	0,3	per gasolio (gruppo elettrogeno)
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	0,5	= mc.	0,5	per gasolio (motocompressore)
n. 4	serb.met.f.t. da mc.	0,08	= mc.	0,32	per gasolio (motopompe schiumogge)
n. 2	serb.met.f.t. da mc.	1,5	= mc.	3	per additive olio combustibile
n. 4	serb.met.f.t. da mc.	7	= mc.	28	per oli risulta acque reflue
n. 1	serb.met.int. da mc.	150	= mc.	150	per oli risulta acque reflue
n. 2	serb.met.int. da mc.	20	= mc.	40	per acque oleose
n. 1	serb.met.int. da mc.	10	= mc.	10	per acque oleose
n. 2	serb.met.int. da mc.	4	= mc.	8	per acque oleose
n. 2	serb.met.int. da mc.	1	= mc.	2	per acque oleose
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	30	= mc.	30	per gasolio (gruppo elettrogeno)
n. 4	serb.met.f.t. da mc.	0,7	= mc.	2,8	per olio lubrificante
n. 1	serb.met.int. da mc.	5	= mc.	5	per gasolio uso riscaldamento domestico
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	28	= mc.	28	per olio dielettrico
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	90	= mc.	90	per olio turbine
n. 2	serb.met.f.t. da mc.	1,5	= mc.	3	per gasolio (motopompe antincendio)
n. 2	serb.met.f.t. da mc.	1,5	= mc.	3	per gasolio (gruppi elettrogeni)
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	1	= mc.	1	per gasolio (gruppi elettrogeni)
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	33	= mc.	33	per gasolio (gruppi elettrogeni)
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	35	= mc.	35	per additive olio combustibile
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	30	= mc.	30	per olio isolante
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	15	= mc.	15	per olio isolante

489,92

Nel deposito verranno installati i seguenti serbatoi di servizio:

n. 2	serb.met.f.t. da mc.	2	= mc.	4	per gasolio gruppi elettrogeni
n. 2	serb.met.f.t. da mc.	60	= mc.	120	per olio combust. scarico autobotti e ferrpicisterne
n. 3	serb.met.interr.da mc.	1,5	= mc.	4,5	per raccolta spurghi e scarichi valvole sicurezza e drenaggi
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	60	= mc.	60	per gasolio scarico autobotti
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	1,2	= mc.	1,2	per additivi olio combustibile
n. 1	serb.met.f.t. da mc.	1,2	= mc.	1,2	per additivi olio combustibile
n. 2	serb.met.f.t. da mc.	1	= mc.	2	per raccolta spurghi ghiotta bruciatori

682,82

Art. 2 - L'ENEL è tenuto ad eseguire i lavori di modifica del deposito, di cui al precedente art. 1, in conformità della documentazione allegata al presente decreto.

Art. 3 - All'ENEL è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

./.

Ministero dell'Industria del Commercio e delle Attività Produttive - Roma

ISTITUTO POLGRAFICO E LEGGERIA NELLO STATO - S.



Esposito

4.

Art. 4 - L'ENEL, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1936, n. 61, citata nelle premesse.

Art. 5 - L'ENEL, sotto pena di decadenza, è tenuta ad ultimare i lavori di modifica della costituzione del deposito, oggetto della presente autorizzazione nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 6 - Il termine della concessione per l'esercizio del deposito resta fissato al 2 luglio 2005.

Art. 7 - L'ENEL, ai sensi dell'art. 41 del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 17415 è tenuto a sottoporre il deposito in parola al collaudo definitivo da parte di una apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui uno con funzioni di Presidente, dal Capo dell'U.T.C.I.F. del Ministero delle Finanze, o da un suo delegato, e dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, e da un suo rappresentante.

La Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico ed amministrativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Ove necessario, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato potrà delegare l'effettuazione del collaudo o della verifica, di cui al primo comma del presente articolo, ad una Commissione locale costituita dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Capo dell'U.T.I.F. competente per territorio.

Alle operazioni di collaudo o di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria, all'uopo designati.

In ogni caso, la richiesta di collaudo o di verifica dovrà essere inoltrata dall'ENEL al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Art. 8 - Qualora alla Commissione di collaudo o di verifica risulti che la Società concessionaria non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto e non abbia comunque osservato le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, l'esercizio definitivo dei nuovi impianti non potrà essere accordato e le autorizzazioni di cui al precedente art. 1 potranno essere revocate.

Art. 9 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Roma,

12 APR. 1991

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

F.to DE LUCA

f.to BATTAGLIA